



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 30/04/2016

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di aprile, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 08:00, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	LA SALVIA ERNESTO	P		14	DONATIVO GIUSEPPE	P	
2	DI FAZIO PASQUALE		A	15	SINIGAGLIA SERGIO		A
3	CRISTIANI ANTONIETTA		A	16	SINESI SABINO	P	
4	BUCCI CARMINE	P		17	CAPORALE SABINO		A
5	CAPOZZA ANTONIO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	GRECO DONATO	P		19	DI PALMA NICOLA		A
7	FILIPPONE EDOARDO	P		20	PETRONI MARIA ANGELA	P	
8	DIAFERIO GIUSEPPE	P		21	MATARRESE GIOVANNI	P	
9	PELLEGRINO COSIMO		A	22	DI NUNNO SAVERIO		A
10	SELVAROLO SABINA	P		23	LANDOLFI NADIA	P	
11	METTA GIUSEPPE		A	24	IACOBONE SABINO	P	
12	IACOBONE GIOVANNI MICHELE	P		25	PAPAGNA LUCIANO		A
13	IMBRICI FORTUNATO	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 9.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: PISCITELLI LEONARDO, CASTROVILLI ANTONIO, FACCIOLONGO SABINO, MARRO ELIA, PASTORE VINCENZA

PRESIEDE LA SEDUTA IL Il Vicepresidente del Consiglio: Giovanni Matarrese

ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: D.ssa Maria Teresa Oreste

In prosecuzione di seduta, **il Vice Presidente del Consiglio** pone in discussione il punto iscritto al n. 5 o.d.g. principale ad oggetto: “Approvazione aliquote IMU anno 2016”.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale: deve relatare assessore? Allora la parola all'assessore.

L'Assessore alle Finanze, Vincenza Pastore: degli articoli due e sette della legge cinque maggio duemila nove numero quarantadue è stato emanato il decreto legislativo quattordici marzo due mila undici numero ventitré in materia di federalismo fiscale municipale ai sensi otto e nove del decreto legislativo quattordici marzo duemilaundici numero ventitré articolo tredici del decreto legge sei dicembre numero duemilaundici convertito con modificazioni con legge ventidue dicembre duemilaundici numero due quattordici è stata istituita l' imposta municipale propria con anticipazione in via sperimentale a decorrere dall' anno duemiladodici in tutti i Comuni del territorio nazionale la legge ventisette dicembre numero centoquarantasette del duemila e tredici ha stabilito tra l' altro l' istituzione dell' imposta unica comunale dal primo gennaio duemila e quattordici e delle sue componenti TASI e TARI apportando alla componente IMU una profonda e sostanziale modifica normativa. il Regolamento Imposta Unica Comunale comprendente le componenti IMU TASI e TARI approvato con deliberazione di Consiglio comunale numero quarantasei dell' otto nove duemilaquattordici è stato predisposto tenendo conto delle modifiche legislative intervenute in materia di IMU e come coordinamento normativo intervenuto in materia di IMU. la legge numero duecentootto del duemilaquindici Legge di stabilità due milasedici è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell' imposta unica comunale le principali novità introdotte in materia di imposta municipale propria sono riduzione IMU per abitazione concessa in comodato d' uso gratuito a particolari condizioni articolo uno comma dieci. è riconosciuta una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile per le unità immobiliari fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A uno A otto e A nove concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado genitori-figli che li utilizzano come abitazioni principali. modifica tassazione IMU dei terreni agricoli a decorrere dall'anno duemilasedici l'esenzione dell'imposta municipale propria previsto dalla lettera h del comma uno articolo sette del decreto legislativo trenta dicembre millenovecentonovantadue numero cinquecentoquattro si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze numero nove del quattordici giugno mille novecentonovantatré pubblicata nel supplemento ordinario numero cinquantatré della Gazzetta Ufficiale numero centoquarantuno del diciotto giugno millenovecentonovantatré. sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. allora riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato per gli immobili locati a canone concordato l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma sei ed è ridotta del settantacinque per cento. esenzione IMU estesa agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza. esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi d ed e i macchinari congegni attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo i cosiddetti imbullonati. esenzioni IMU al possesso della casa coniugale assegnata all' ex coniuge si sottopone al Consiglio Comunale la determinazione per l' annualità duemilasedici delle aliquote per le imposte municipali secondo quanto di seguito l' abitazione principale categoria a uno a otto e a nove e relative pertinenze sono soggetti ad aliquota del quattro per mille con detrazione a duecento euro fino a concorrenza delle imposte dovute per tutti gli immobili con esclusione della categoria D dieci l' aliquota del dieci e sessanta per mille per i terreni agricoli otto per mille esclusi escluso quanto già precedentemente detto per gli altri fabbricati invece il dieci e sessanta per mille per le aree per mille con la riduzione appunto di un punto percentuale rispetto alla precedente tassazione.

Esce il Consigliere Iacobone Sabino. Pertanto, i Consiglieri presenti sono 15 e gli assenti 10.

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale: ci sono altri interventi?

Il Consigliere Ventola (PdL): la riduzione del dieci sessanta al nove e sessanta per le aree edificabili ammonta a quanto?

L'Assessore alle Finanze, Vincenza Pastore: un attimo solo, ventiduemila euro

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale: ci sono altri interventi? si per dichiarazione di voto

Il Consigliere Ventola (PdL): non non abbiamo affrontato perché non è una competenza nostra ma va letta insieme la determinazione dirigenziale del settore presieduto dall' ingegner Limongelli rispetto alla valutazione delle aree edificabili e quant' altro. cioè quello che poi da adito alla rendita anche catastale sul quale sul cui importo viene applicato le tariffe che noi oggi stiamo per cui siccome nel passato tre anni fa nacque un problema proprio sulle aree edificabili eravamo nella fase di vigente del PRG ma era a metà anno stava per entrare fu approvato il PUG. l'Amministrazione comunale intese prendere impegno che dall' anno successivo avrebbe valutato e verificato contestualmente il valore degli immobili delle aree e conseguentemente la relativa tassazione. l'anno successivo non fu fatto ma si incominciò a dialogare con i cittadini e anche rappresentati da avvocati e rappresentati anche da tecnici. nonostante questo non avvenne nulla noi oggi stiamo affrontando in maniera con momenti diversi la tassazione con diversamente dal bilancio di previsione all' interno del quale noi avremmo visto quelle che sono le valutazioni delle rendite catastali. allora se alla fine la riduzione ventimila euro mi viene da pensare che il sistema legato alle valutazioni che farà o che ha fatto il dirigente Limongelli per quanto riguarda le aree a seconda della della destinazione urbanistica non sono assolutamente mutate rispetto al passato perché venti mila euro significa diciamo poca cosa. vuol dire che quel siamo intervenuti dal dieci e sessanta al nove e sessanta ma senza toccare i valori catastali. io mi auguro e rivolgo l' appello all' assessore all' urbanistica ma anche a lei in qualità che questa volta quando il dirigente verrà in Aula e parleremo del bilancio di previsione ci siano tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente che dimostrano come lui abbia fatto le valutazioni di mercato abbia acquisito pareri si sia reso conto perché se continuiamo a tenere i terreni agricoli che hanno una destinazione urbanistica diversa cioè quella industriale ma che non hanno opere di urbanizzazioni e continuano ancora a valere undici euro vuol dire che ci stiamo prendendo in giro. siccome io sono stato preso in giro e volutamente ho deciso di non proseguire mi auguro che questa volta gli atti saranno a conoscenza perché l' altro anno quegli atti non mi sono mai stati recapitati mi sono arrivati con periodi con molto molto ritardo e con delle bozzetti fatti a mano siccome non si scherza più io mi auguro che ci sia questo se avessimo affrontato tutto nella stessa seduta noi avremmo avuto bilancio di previsione valutazione delle rendite catastali e magari quei ventimila euro potevano diventare quarantamila euro perché magari per esempio le zone agricole sul quale c'è una destinazione urbanistica prevista dal PUG di industriale ma non ci sono nemmeno le opere di urbanizzazioni forse avremmo deciso di non valutarle più dieci euro undici euro ai vincoli ai sensi dell' esproprio ma magari di valutarle otto sette perché ci sono compravendite se uno va a comprare quei terreni li paga a terreni agricoli e i terreni agricoli non vanno al di là dei due tre euro quattro euro tre euro tre trentamila ad ettaro Ventimila ad ettaro quaranta mila se ci sono gli impianti non vanno oltre. allora stiamo perdendo e mi ricollego al mio intervento precedente che come sempre io li faccio a step che abbiamo perso un' occasione all' ultimo bilancio avete perso l' occasione di avere una visione d' assieme e quindi alla fine tutto questo risparmio di riduzione storica delle tasse è di venti mila euro per quanto riguarda l' IMU è di ventimila euro per quanto riguarda l'IMU senza andare a toccare le rendite catastali. io mi auguro che se non è stato fatto dal dirigente dell' ufficio urbanistica nei prossimi giorni quando dovrà redigere quest' atto lo faccia diciamo con parsimonia calandosi nella realtà vera e non magari in cose che erano di quattro cinque con un mercato completamente diverso da quello che è la situazione attuale.

Il Vicepresidente del Consiglio Comunale: altri interventi? Allora consiglieri in aula

Il Vice Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta in atti che viene approvata, avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 15

Consiglieri Assenti: n. 10 (Di Fazio, Cristiano, Pellegrino, Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Di Nunno, Iacobone Sabino, Papagna)

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 3 (Ventola, Petroni, Matarrese)

Astenuti: n. 1 (Landolfi)

Quindi, il Consiglio Comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott.ssa Vincenza Pastore propone l'approvazione del seguente provvedimento.

Il Dirigente dott. Giuseppe Di Biase, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, così come previsto dalla Legge n. 190/2012, riferisce quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- In attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale;
- Ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011 n. 23 e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti **TASI e TARI**, apportando alla componente **IMU** una profonda e sostanziale modifica normativa;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

Considerato che il Regolamento IUC comprendente le componenti IMU – TASI e TARI, approvato con deliberazione di C.C. n. 46 del 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato predisposto tenendo conto delle modifiche legislative intervenute in materia di IMU e come coordinamento normativo intervenuto in materia di IMU;

Visto l'art. 13 comma 13 bis, del D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nell'apposito sito informatico;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili *ope legis* senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) – E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1 comma 13): “ A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'Imu i terreni agricoli:

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A connesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9 – bis dell'articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53): “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75%”;

- Esenzione IMU estesa agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1 comma 15);

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”) (art. 1 comma 21);

- Esenzione IMU al possesso della casa coniugale assegnata all'ex coniuge (art. 1 comma 16): “l'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione dell'unità immobiliare che in Italia risultano classificate nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Richiamati :

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- L'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge n. 448 del 28 dicembre 2011 che prevede: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali Omissis È stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;*
- L'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto:

- il decreto del 28 ottobre 2015 del ministero dell'interno, con il quale è stato differito al **31 marzo 2016** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli Enti Locali;
- il decreto del 1° marzo 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. del 07.03.2016 n. 55, con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali al **30 aprile 2016**;

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto , quindi, ai fini IMU della quantificazione stimata dei trasferimenti statali per l'anno corrente, del gettito IMU avuto nell'annualità 2015, e delle specifiche necessità del bilancio previsionale 2016, per effetto delle quali appare opportuno determinare per l'anno 2016 quanto di seguito riportato:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>aliquota</i>
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	9,60 per mille

Ritenuto, altresì, di stabilire, la detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Finanze;

Dato atto del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000 del Segretario Generale;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti e, precisamente, con n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari (Ventola, Petroni, Matarrese), mentre la Consigliera Landolfi, se pure presente, si è astenuta. (Risultano assenti i Consiglieri: Di Fazio, Cristiani, Pellegrino, Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Di Nunno, Iacobone Sabino, Papagna)

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Determinare per l'annualità 2016 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e come di seguito riportate:

Tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	4 per mille
Per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	10,60 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	09,60 per mille

2. **Stabilire**, la detrazione per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, per la quale si continua ad applicare l'Imposta Municipale propria, pari ad € 200.00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. **Dare atto che** così come già operante dal 1° gennaio 2014 e quindi anche per l'anno 2016, non è possibile l'applicazione della maggiorazione di € 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

4. **Inviare**, a cura del Settore Finanze la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, giusta circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;

5. **Dare atto, altresì, che** a decorrere dall'anno 2013, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013 n. 64, il comma 13 bis è sostituito dal seguente: *“le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti disciplinanti i tributi locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

=====

Con successiva e separata votazione, su proposta del Vice Presidente, il Consiglio Comunale con n. 1 voti favorevoli, n. 4 contrari (Ventola, Petroni, Matarrese) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 1 Consiglieri presenti e votanti, mentre la Consiglieria Landolfi, se pure presente, si è astenuta. (Risultano assenti i Consiglieri: Di Fazio, Cristiani, Pellegrino, Metta, Sinigaglia, Caporale, Di Palma, Di Nunno, Iacobone Sabino, Papagna), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

D.ssa Maria Teresa Oreste

Il Vicepresidente del Consiglio

Giovanni Matarrese